



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza - sufficienza

Descrizione

Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto nel processo penale. Nel giudizio sportivo, non è cioè richiesta la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio - così come previsto nel processo penale - essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata. In questi termini, la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito ben potrà essere provata anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare potrà essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e conformi ad essa anche le più recenti CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022), ma tali indizi devono corrispondere a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 126/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Casula

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0126 CFA del 30 maggio 2024 (PFI/sig. Antimo Scialla-sig. Cristian Salomone)